

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 agosto 2019.

**Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,



servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016», che attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

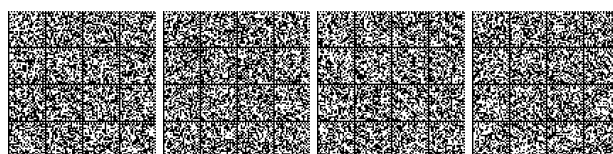
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;

Viste la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784 e da ultimo, la delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con le quali l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2019, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2019, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.

Art. 2.

*Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019*

1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

iii. soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:

1) copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

2) valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

3) realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35,



comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

4) supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilità delle banche dati.

2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) è da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 che segue.

### Art. 3.

#### *Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo*

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) è calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.

2. Di seguito sono espone, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalità di calcolo della quota assegnata.

#### 1) Copertura delle categorie merceologiche:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coef-

ficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

#### 2) Valore delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione.

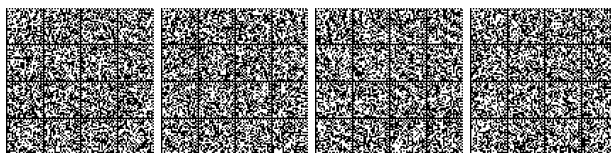
ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

#### 3) Realizzazione delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;



ii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

#### 4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 173.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 30.000,00;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);

v. il soggetto aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.

#### 5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 87.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 15.000,00;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v).

6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 6) della tabella 1 dell'allegato A;

ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaurientemente le attività previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 6) che precede, la cui verifica avverrà da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:

a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori.

4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorietà, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, potrà aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore di ripartizione, valore iniziative ponderato obiettivo, numero iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 all'allegato B.

5. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5). La ripartizione della quota residua verrà effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del Soggetto Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), numeri 1), 2), 3), 4), 5), sul totale delle quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), nn. 1), 2), 3), 4), 5).



I soggetti aggregatori che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) non possono partecipare alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 5.

#### Art. 4.

##### *Modalità per accedere al Fondo*

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata [soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it](mailto:soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it) entro il 31 gennaio dell'anno 2020, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

#### Art. 5.

##### *Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del fondo*

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1, dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2019

*Il Ministro:* TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1203



Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per l'anno 2019.

Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito

Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2019 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella

| Requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto <i>iii</i> )                  | Percentuale di ripartizione Fondo 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1) copertura delle categorie merceologiche                                | 35,0%                                  |
| 2) valore delle iniziative                                                | 15,0%                                  |
| 3) realizzazione delle iniziative                                         | 30,0%                                  |
| 4) supporto ad altri soggetti aggregatori                                 | 10,0%                                  |
| 5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori                    | 5,0%                                   |
| 6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati | 5,0%                                   |

Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione

La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con più abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed è finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2) di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

| Regione                      | Popolazione (*) | Coefficiente |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| Abruzzo                      | 1.307.309       | 7,42         |
| Basilicata                   | 578.036         | 16,79        |
| Calabria                     | 1.959.050       | 4,95         |
| Campania                     | 5.766.810       | 1,68         |
| Emilia-Romagna               | 4.342.135       | 2,23         |
| Friuli-Venezia Giulia        | 1.218.985       | 7,96         |
| Lazio                        | 5.502.886       | 1,76         |
| Liguria                      | 1.570.694       | 6,18         |
| Lombardia                    | 9.704.151       | 1,00         |
| Marche                       | 1.541.319       | 6,30         |
| Molise                       | 313.660         | 30,94        |
| Piemonte                     | 4.363.916       | 2,22         |
| Puglia                       | 4.052.566       | 2,39         |
| Sardegna                     | 1.639.362       | 5,92         |
| Sicilia                      | 5.002.904       | 1,94         |
| Toscana                      | 3.672.202       | 2,64         |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.029.475       | 9,43         |
| Umbria                       | 884.268         | 10,97        |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 126.806         | 76,53        |
| Veneto                       | 4.857.210       | 2,00         |

(\*) Numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2011.



Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2019.

Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori

La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*) n. 1).

Il perimetro di azione è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.

| Gruppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Categorie merceologiche nel perimetro di azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, <i>pace-maker</i> , aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, <i>Facility management</i> immobili (*), pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti, guanti (chirurgici e non), suture, ossigenoterapia, diabetologia territoriale, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture (**) | 24                                                        |
| soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vigilanza armata, <i>Facility management</i> immobili (*), pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                         |
| (*) La categoria <i>Facility management</i> immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiana, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene conto del <i>Facility management</i> immobili.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| (**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e forniture, l'obbligo è differito di un anno dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, fatte salve le program-<br>mazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |

Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo

La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*) n. 1)

| Gruppo                                                                                     | Numero categorie merceologiche obiettivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 6                                        |
| soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 2                                        |

Tabella 3: fattore di ripartizione

La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2) e della realizzazione delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è definito in base alla numerosità dei soggetti aggregatori

| Gruppo                                                                                     | Fattore di ripartizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 80%                     |
| soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 20%                     |



Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo

La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, delle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A

| Gruppo                                                                                     | Valore iniziative ponderato obiettivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 6.000.000.000 €                       |
| soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 200.000.000 €                         |

Tabella 5: numero iniziative obiettivo

La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori, come risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione.

| Gruppo                                                                                     | Numero iniziative obiettivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 8                           |
| soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 | 2                           |

19A06372

